

(N. 2065)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei Deputati nella del seduta 12 luglio 1957 (V. Stampato n. 2809)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1957

Provvidenze creditizie per la zootecnia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto *d*) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di

un fondo di rotazione per finanziamenti a favore di agricoltori, con precedenza piccoli agricoltori e cooperative, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonchè il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia ».

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal Fondo.

Sulle disponibilità del fondo saranno concesse anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il riparto delle disponibilità del fondo tra i vari Istituti sarà effettuato con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli Istituti.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'articolo 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni agli Istituti.

Art. 3.

I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti.

La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei

rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente articolo 2.

Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatari a qualsiasi titolo.

L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a 7 anni.

Art. 4.

Gli acquisti e le opere finanziate coi prestiti di cui al precedente articolo 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni.

La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Art. 5.

Alle operazioni previste dalla presente legge ed agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Le convenzioni previste dall'articolo 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Art. 6.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli od associati, di be-

stiane da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente.

Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fisserà nel regolamento alla presente legge.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.